

Codice A1820C

D.D. 25 novembre 2021, n. 3498

BICB24/2021 - IMMOBILIARE LANIFICIO MAURIZIO SELLA - Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e concessione demaniale breve per interventi di messa in sicurezza di muro in sponda sinistra lungo il Torrente Cervo in località Chiavazza nel comune di Biella (BI).



ATTO DD 3498/A1820C/2021

DEL 25/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: BICB24/2021 – IMMOBILIARE LANIFICIO MAURIZIO SELLA – Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e concessione demaniale breve per interventi di messa in sicurezza di muro in sponda sinistra lungo il Torrente Cervo in località Chiavazza nel comune di Biella (BI).

Premesso che

- in data 01/10/2021, il Sig. *omissis*, in qualità di Amministratore delegato della Società IMMOBILIARE LANIFICIO MAURIZIO SELLA, ha presentato istanza a questo Settore Tecnico regionale per il rilascio di nulla-osta idraulico e concessione demaniale breve per l'occupazione di area demaniale in sponda sinistra del Torrente Cervo in corrispondenza della proprietà della Società Immobiliare Lanificio Maurizio Sella S.p.A. in comune di Biella;
- l'istanza sopra richiamata è stata integrata con nota dell'Ing. Marco Fauda Pichet, registrata al ns. protocollo con n. 48005 in medesima data;
- l'istanza riguarda un tratto del Torrente Cervo fortemente antropizzato, con presenza di immobili commerciali produttivi oggi in parte ristrutturati e prevede l'accesso all'alveo demaniale del Cervo a tergo dell'area di proprietà privata identificata al C.T. con il mappale 777 del foglio 29 del Comune di Biella della Immobiliare Lanificio Maurizio Sella S.p.A., area protetta dagli eventi di piena in sponda orografica sinistra da un muro di difesa spondale longitudinale in cls armato di altezza di circa 7 m con rivestimento in pietra, che ha subito erosione alla base con presenza di parti vuote in un tratto di circa 18 m di lunghezza.

Con l'intervento l'Immobiliare Lanificio Maurizio Sella S.p.A. provvederà a mettere in sicurezza la parte bassa del muro realizzandone la sottomurazione con getto in cls armato dello spessore di 0,30 m ed altezza variabile di 0,40-0,60 m, verrà inoltre chiusa l'immissione di un cunicolo sul muro di protezione spondale, previa demolizione delle parti ammalorate con conferimento in discarica del materiale di demolizione e tamponatura con la stessa tipologia del muro esistente.

- Per la realizzazione dell' intervento è necessario l' accesso temporaneo all' alveo del corso d'acqua, per una durata di alcuni giorni non superiori a gg 15, mediante l' installazione di un ponteggio metallico tra la sommità del muro spondale e l'alveo fluviale demaniale, delle dimensioni di 1 m x 2 m .

Dato atto che

- la notizia di presentazione dell'istanza di cui sopra è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Biella (BI) con avviso n. 4054/2021 dal 22/10/2021 al 05/11/2021, come comunicato dal medesimo Comune con nota registrata al nostro protocollo con n. 55136/A1820C in data 22/11/2021;
- nei 30 giorni successivi alla data di pubblicazione non sono state presentate opposizioni di sorta;

preso atto

- che la concessione è richiesta per un periodo inferiore a 15 giorni e che per tale ragione non è previsto il versamento del canone demaniale;
- del versamento a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria – Torino di € 50,00 a titolo di rimborso delle spese istruttorie, relative alla concessione breve in argomento;

visto il parere favorevole di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica, con prescrizioni, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R n. 72-13725 del 29/03/2010 e ss.mm.ii.), rilasciato dalla Provincia di Biella – Settore Tutela Ambientale e Agricoltura, con nota registrata al ns. prot. con n. 53137/A1820C del 10/11/2021;

ritenuto, poiché i lavori interferiscono con il corso d'acqua demaniale denominato torrente Cervo, necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904;

a seguito dell'esame degli atti progettuali e della documentazione integrativa, si è ritenuta ammissibile la realizzazione degli interventi in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate;

constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2 comma 3 del Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R del 4/4/2011;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";

- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L. R. 18/05/2004, n. 12)";
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

DETERMINA

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società IMMOBILIARE LANIFICIO MAURIZIO SELLA all'utilizzo di una porzione dell'alveo demaniale in sponda sinistra del Torrente Cervo in corrispondenza della proprietà della Società Immobiliare Lanificio Maurizio Sella S.p.A. in comune di Biella per un periodo inferiore a 15 giorni sulla quale sarà effettuato l'accesso mediante un castello leggero in alluminio per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza del muro di contenimento e di difesa spondale a difesa dei fabbricati situati in sponda sinistra del torrente Cervo e di proprietà della Società Immobiliare Lanificio Maurizio Sella S.p.A., subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

1. tutte le operazioni di accesso tra la sponda sinistra del Torrente Cervo dal mappale 777 del foglio 29 del comune di Biella e l'alveo demaniale del corso d'acqua, di allestimento del cantiere, accesso delle maestranze, trasporto in loco dei materiali occorrenti per la realizzazione dell'intervento, montaggio-mantenimento e smontaggio del ponteggio, ed ogni altra attività funzionale alla realizzazione della sottomurazione, dovrà essere effettuato previa valutazione delle locali condizioni di rischio e della esondabilità dell'area, secondo il disposto normativo di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., con attuazione dei provvedimenti necessari per la sicurezza del cantiere ;
2. le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla loro manutenzione anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire l' officiosità idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
3. i lavori dovranno essere eseguiti, in periodi non interessati da probabili eventi di piena, a pena di decadenza entro il 30/11/2022, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione in giorni 15 naturali e consecutivi, salvo eventuali sospensioni dovute a causa

di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo. Durante tutto il periodo realizzativo dell'opera, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;

4. durante l'esecuzione dei lavori, non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del Torrente Cervo ;
5. nel caso di incremento dei livelli idrici del Torrente Cervo e/o di emissione di Bollettini di Allerta Meteoidrologica da parte di ARPA Piemonte, con indicazione di rischio idrogeologico e/o idraulico con livelli di allerta superiore al verde, dovrà essere predisposta la vigilanza sul tratto di territorio interessato dall'intervento ed adottati tutti i provvedimenti che dovessero rendersi necessari per la sicurezza della pubblica e privata incolumità, anche allertando la Protezione Civile comunale ;
6. la realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie difformi dal progetto presentato o non indicate, dovrà essere oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione a questo Settore Tecnico regionale ;
7. nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e l'area demaniale dovrà essere immediatamente sgomberata da maestranze, opere provvisorie e attrezzature ;
8. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;
9. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà comunicare con PEC a questo Settore Tecnico regionale il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori, che con PEC dovrà dare comunicazione della data di inizio e fine lavori a questo Settore Tecnico regionale;
10. il materiale di risulta proveniente dalla demolizione dovrà essere allontanato dall'alveo fluviale e conferito in discarica autorizzata;
11. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore Tecnico regionale;
12. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare ceppaie sulle sponde, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
13. questo Settore Tecnico regionale si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
14. la Ditta Immobiliare Lanificio Maurizio Sella S.p.A. è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai, dei mezzi d'opera e delle attrezzature utilizzate, ed è tenuta ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque

necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

15. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
16. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore Tecnico regionale, dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate sia dell'alveo e delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al TAR entro 60 gg. e al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

I Funzionari estensori:
Alberto Mugni
Eligio Di Mascio

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo